

Roma, 27 agosto 2018

Comunicazione alla clientela

Gentile cliente,

In osservanza a quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza del Capo Dipartimento n. 539 del 20 agosto 2018, pubblicata il 22 agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 194, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018”*, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui visto lo stato di emergenza in conseguenza del citato evento che ha interessato il territorio del comune di Genova.

La informiamo che l'art. 13 (“Sospensione dei Mutui”) della citata Ordinanza, ha disposto che in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, pertanto, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno il diritto di chiedere agli Istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La suddetta facoltà di richiedere la sospensione delle rate del mutuo dovrà essere esercitata dal cliente entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dalla data odierna, previa produzione di apposita certificazione dalla quale risulti la propria residenza o sede legale e/o operativa nel comune di Genova nonché produzione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunichiamo inoltre che in caso di esercizio di detta facoltà, la sospensione delle rate riguarderà esclusivamente le rate future, successive alla presentazione della domanda, che andranno a scadere fino al termine massimo previsto nella citata Ordinanza, con conseguente modifica della durata residua dell'ammortamento del capitale – di cui agli artt. 2 e 5 dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca – mediante lo slittamento dello stesso per un periodo corrispondente, nei termini di seguito indicati.

Sede legale: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Capitale sociale € 27.564.200 interamente versato
Direzione e uffici: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Tel. +39 06 5796-1 - Fax: 06 5740269
Ufficio di Rappresentanza: 20121 Milano – Corso Venezia, 18 – Tel. +39 02 87337-1
info@creditifondario.eu – creditofondario@legalmail.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583
REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897 – Codice Fiscale 00395320583 – Partita Iva 00878511005
Credito Fondiario S.p.A. – Albo delle Banche: COD. 10312.7
Appartenente al Gruppo bancario Tages Group, iscritto al n. 20050 dell'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta a direzione e coordinamento di Tages Holding S.p.A.
www.creditofondario.eu

Conseguentemente, la Banca si impegna a non esigere le suddette rate sospese alle date originarie del piano di ammortamento e provvederà a rideterminare detto piano di ammortamento del capitale mediante l'allungamento dello stesso per un numero di rate pari al numero delle rate sospese, come da nuova tabella di ammortamento che riporterà quale capitale da ammortizzare il capitale residuo dopo la scadenza dell'ultima rata prima dell'inizio della sospensione.

In particolare, si evidenzia che:

- In caso di sospensione dell'intera rata, la prima rata, scadente successivamente al periodo di sospensione comprenderà, in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori, oltre al capitale e agli interessi corrispettivi, calcolati secondo quanto pattuito contrattualmente, anche ulteriori interessi corrispettivi secondo le condizioni e le modalità già previste nell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca, a decorrere dall'inizio della sospensione e sino al termine massimo previsto nella citata Ordinanza. Detti ulteriori interessi corrispettivi saranno calcolati sull'importo del suddetto capitale residuo risultante all'inizio della sospensione e potranno essere regolati, in alternativa al loro pagamento unitamente alla prima rata scadente successivamente alla sospensione, mediante la sottoscrizione di un apposito accordo da stipularsi che potrà prevedere la postergazione dell'importo a fine ammortamento del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi;
- In caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione dovranno essere rimborsate da parte del cliente le quote interessi delle rate sospese, calcolate al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. L'eventuale mancato adempimento delle quote interessi alle scadenze originarie comporterà l'applicazione di interessi di mora, secondo quanto pattuito contrattualmente.

In entrambi i casi, la presente ipotesi di sospensione delle rate non costituirà novazione delle obbligazioni e delle condizioni convenute con l'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca le quali resteranno ferme unitamente alle garanzie già concesse.

In conclusione, si precisa che la Banca non applicherà spese/oneri di istruttoria a carico del cliente in dipendenza della predetta ipotesi di sospensione delle rate del finanziamento.

Distinti saluti.

Credito Fondiario S.p.A.